



## TRIBUNALE di NAPOLI

## Il Sezione Civile

Il Giudice,

esaminati gli atti e i verbali di causa e lette le note di trattazione scritta;

premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione necessaria, l'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, fa riferimento ad un rapporto di effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni e, quindi, non ad un mero collegamento fra esse, bensì ad una situazione in cui uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente e ad a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere (cfr. Cass.n.5083/1999);

ritenuto che nella specie non ricorrano i suindicati presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

ritenuto, poi, che, alla luce del tenore complessivo delle difese svolte da parte opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5870/2021 concesso dal Tribunale di Napoli in data 21.7.2021 costituisca giustificati motivi ostativi alla concessione della provvisoria esecuzione dal momento che le questioni dirimenti ai fini del decidere (quali la prova della titolarità del credito in caso di cessioni cd. in blocco e la configurabilità della nullità per violazione della normativa antitrust per conformità allo schema ABI di una fideiussione prestata a garanzia di un contratto di *leasing*) sono tutt'ora oggetto di dibattito nella giurisprudenza di merito e di legittimità;

letto l'art. 183 c.p.c.;

P.Q.M.

- Non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5870/2021 concesso dal Tribunale di Napoli in data 21.7.2021;
- Concede i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 13.9.2022 (incluso) e rinvia all'udienza del **19.9.2023, ore 9.30.**

Si comunichi alle parti costituite.



Napoli, 22.4.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi

